



Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala Benevento

Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824.21.102 – Fax 0824.50.355 – www.conservatorionicolasala.eu

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE

Approvato dal CdA, in data 13 settembre 2008, sentito il CA, ed emanato dal Presidente del Conservatorio con proprio Decreto prot. 6044/2008.

Art. 1 (Elettorato attivo)

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 28 febbraio 2003 n. 132 e dell'art. 11, comma 3 dello Statuto del Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento possono concorrere all'elezione del Direttore tutti i docenti dell'Istituzione, siano essi titolari di contratto a tempo indeterminato o determinato su cattedra vacante di durata annuale. I docenti titolari di cattedra nel Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento in assegnazione provvisoria in altre Istituzioni sono inclusi a pieno titolo nell'elenco degli aventi diritto al voto. Dal diritto al voto sono esclusi i loro supplenti anche annuali.

Il competente ufficio del Conservatorio provvederà a pubblicare, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, l'elenco degli aventi diritto al voto.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino dal sopracitato elenco potranno essere segnalate al Presidente della Commissione Elettorale di cui all'art. 3, fino a tre giorni prima la data fissata per il primo turno elettorale. Su di esse il Presidente della Commissione provvederà con atto scritto su delibera della Commissione stessa.

Art. 2 (Elettorato passivo)

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, dello Statuto del Conservatorio, l'elettorato passivo spetta a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato, anche di altri Conservatori, che:

- abbiano maturato un'anzianità di servizio di ruolo di almeno cinque anni;
- siano in possesso di una comprovata esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali. Per comprovata esperienza professionale si deve intendere una qualificata attività professionale in ambito nazionale ed internazionale; per esperienza di direzione si deve intendere la direzione di organizzazioni complesse destinate alla produzione di servizi ed attività didattiche culturali in ambito musicale.

Il possesso di tutti i sopraindicati requisiti, costituente titolo di ammissibilità delle candidature, può essere attestato anche con autocertificazione e sotto sua responsabilità dal candidato. La Commissione elettorale si riserva la facoltà di riscontrare la veridicità delle dichiarazioni.

L'elenco delle candidature ammesse, sottoposte al preventivo esame della Commissione di cui all'art. 3, i relativi curricula ed il programma dei candidati, saranno resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituto e pubblicazione sul sito web dello stesso, dieci giorni prima della data fissata per l'elezione. L'elenco resterà a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

La candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento, comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto, mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Commissione Elettorale.

Art. 3 (Commissione elettorale)

All'intera procedura elettorale sovrintende un'apposita Commissione, all'uopo nominata dal Presidente con proprio decreto, composta da cinque docenti, scelti tra i professori con contratto a tempo indeterminato, di cui tre secondo il criterio della maggiore età e due secondo quello della minore età.

La Commissione elettorale nomina al proprio interno il Presidente.

I membri della Commissione Elettorale si obbligano ad astenersi dal presentare la propria candidatura per la elezione del Direttore.

La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni ed ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti:

- acquisizione da parte del competente ufficio dell'elenco degli elettori;
- verifica delle candidature presentate e decisioni circa l'ammissibilità delle stesse;
- nomina del Presidente e dei Componenti del Seggio;
- compilazione dei verbali;
- esame degli eventuali ricorsi nei confronti degli atti della procedura elettorale.

Art. 4 (Seggio)

Il Seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori. Vengono nominati, inoltre, due membri supplenti, che subentrano ai titolari in caso di assenza o impedimento. Sia i membri titolari che quelli supplenti sono nominati dalla Commissione Elettorale e scelti tra i professori compresi nell'elenco degli elettori.

Il Seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto. Non può far parte del Seggio chi si presenta come candidato.

Il Seggio, altresì, è competente quanto:

- alla distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- alla regolare organizzazione e gestione delle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 5 (Segretezza del voto)

Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso né per lettera, né per interposta persona. L'esercizio del diritto di voto avverrà con modalità tali da garantirne l'anonimato.

E' fatto divieto ai candidati di permanere oltre il dovuto nel seggio e negli spazi circostanti la sede elettorale.

Art. 6 (Scadenario della procedura elettorale)

I giorni, l'ora e la sede dei turni elettorali e dell'eventuale ballottaggio sono fissati esclusivamente con provvedimento del Presidente del Conservatorio.

Art. 7 (Modalità di voto)

Nei giorni, nell'ora e nella sede fissati con apposita disposizione del Presidente del Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento, ciascun elettore dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento in corso di validità.

A ciascun elettore verrà consegnata una scheda unica, previo accertamento dell'identità personale. La scheda comprenderà i nominativi di tutti i candidati ammessi, disposti in ordine alfabetico e con la stessa evidenza. Le schede devono essere firmate dai componenti del Seggio.

La scheda dovrà essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione esclusivamente dal Presidente o da altro componente del seggio elettorale.

Il voto è espresso contrassegnando con una X la casella contenente il nominativo del candidato.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta segni di individuazione.

Art. 8
(Metodo d'elezione)

Per la validità del primo turno elettorale è richiesto un quorum di votanti non inferiore alla metà più uno dell'intero corpo elettorale.

L'eventuale secondo turno elettorale, dovuto al mancato raggiungimento del quorum nel primo turno, si intende valido qualunque sia il numero dei votanti.

In prima votazione (primo e secondo turno elettorale) risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Qualora fosse valido il primo turno elettorale e nessun candidato avesse raggiunto il quorum per la elezione, il ballottaggio si svolgerà nel primo dei giorni originariamente destinati all'eventuale secondo turno.

Si procede al ballottaggio solo nel caso in cui nella prima votazione (primo e secondo turno elettorale) nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Andranno al ballottaggio i due candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti nella prima votazione. Il risultato è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulterà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti.

A parità di voti verrà eletto il candidato in possesso della maggiore anzianità di ruolo, e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

In caso di rinuncia del candidato risultato eletto, si procederà a nuove elezioni.

Art. 9
(Operazioni di scrutinio)

Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, unitamente al residuo materiale della votazione, alla Commissione elettorale. Il presidente della Commissione elettorale, preso atto del risultato elettorale, procederà alla proclamazione dell'eletto tramite provvedimento da pubblicare all'albo e sul sito web dell'Istituzione.

Art. 10
(Ricorsi)

Eventuali ricorsi nei confronti degli atti della procedura elettorale potranno essere presentati entro 3 giorni dall'affissione dei risultati e dovranno essere indirizzati al Presidente della Commissione Elettorale.

Trascorsi 3 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione Elettorale da parte dei soggetti interessati, la proclamazione dell'eletto acquisterà carattere di definitività.

Benevento, 15 settembre 2008

Il Presidente
f.to Dott. Achille Mottola